

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE DI VICENZA**

Il Giudice Istruttore in funzione di Giudice monocratico, Dott. Massimiliano De Giovanni, ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nella causa civile iscritta a ruolo al numero 9090/2010 del Ruolo Generale avente ad oggetto:

Azione revocatoria ordinaria,

promossa dal:

**Fallimento della società RISTOCENTER srl**

(con l'avvocato Giovanni Borsetto)

**contro**

**società "IMMOBILIARE LE BETULLE srl",**

(già con gli avvocati Riccardo Canilli e Mariano Favero fino alla loro rinuncia al mandato)

**e contro**

**BANCA POPOLARE DI VICENZA, s.c.p.a., ora in L.C.A.**

(già con l'avvocato Fabio Sebastiano)

e di seguito riassunta nei confronti di

**BANCA INTESA SAN PAOLO s.p.a.**

(con l'avvocato Fabio Sebastiano)

e con il successivo intervento volontario di

**AMCO (già SOCIETÀ PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' – S.G.A. s.p.a.)**

(con l'avvocato Fabio Sebastiano)

**CONCLUSIONI DELLE PARTI:**

**L'ATTRICE :**



Il fallimento attore così precisa le proprie definitive conclusioni, rigettate tutte le domande eccezioni istanze e difese di tutte le altre parti presenti nel processo e rifiutato il contraddittorio su eventuali loro domande nuove:

1. “in via principale : accolte le conclusioni svolte nella causa di cui al punto che precede anche nei riguardi della convenuta Banca Popolare di Vicenza nonché nei riguardi di Intesa San Paolo s.p.a. quale istituto cessionario dell’azienda bancaria facente capo alla prima, revocarsi e dunque dichiararsi inefficace, ai sensi del quarto comma dell’art. 2901 c.c., la iscrizione ipotecaria di cui all’istrumento 9 gennaio 2009 n° 18652 di rep. notaio Giuseppe Curreri di Vicenza, e ciò a seguito della dichiarazione di inefficacia del trasferimento immobiliare operato mediante atto di conferimento societario da parte della società fallita in favore della società Immobiliare Le Betulle stipulato con verbale di assemblea 9 gennaio 2009 (atto n. 18.651 di rep. stesso notaio), di cui alla causa sopraddetta; conseguentemente dichiararsi che il compendio immobiliare così trasferito, composto da una corte rustica di antico impianto, sito in Vicenza località Debba, Strada Monte Grande, in posizione retrostante la Riviera Berica, e formato da edificio rurale al grezzo con corte interna, locali interrati e adiacente terreno agricolo, così catastalmente de-scritto:

Catasto Fabbricati: COMUNE DI VICENZA – FOGLIO 28 (ventotto)

Particella 109 graffata alle particelle 118 sub 1 e 125 sub 1

(Viale Riviera Berica n. 6 – piano T – Cat A/4 – Cl. 3 – Vani 10,5 – Rendita 330,79) (giusta variazione toponomastica del 9 ottobre 2003 n. 41846 – Prot. n. 318429 – e successiva variazione per modifica identificativo del 6 aprile 2007 n. 13258 – Prot. n. VI0175122);

Catasto Terreni: COMUNE DI VICENZA – FOGLIO 28 (ventotto)

Particella 109 di Ha 00.87 – ENTE URBANO

Particella 103 di Ha 02.28 – R.D. 0,35 – R.A. 0,24

Particella 107 di Ha 07.69 – R.D. 2,70 – R.A. 1,39

Particella 125 di Ha 27.41 – FABBRICATO RURALE

Particella 105 di Ha 71.37 – R.D. 48,27 – R.A. 31,33



Particella 106 di Ha 26.77 – R.D. 18,10 – R.A. 11,75

Particella 118 di Ha 11.03 – FABBRICATO RURALE

Particella 674 di Ha 2.41.95 – R.D. 163,63 – R.A. 106,21

Particella 675 di Ha 1.16.61 – R.D. 78,86 – R.A. 51,19

TOTALI Ha 5.05.98 - R.D. 311,91 – R.A. 202,11

(diconsi ettari cinque are cinque e centiare novantotto), confini in unico contesto: strada Monte Grande, proprietà di terzi da più lati e particella 101, salvo se altri;

già dichiarato di pertinenza della massa attiva del fallimento della società RISTOCENTER srl con sede legale in Vicenza Via E. Fermi 196, codice fiscale 02624670242, legalmente rappresentato dal curatore fallimentare dott. Andrea Peruffo, fallimento dichiarato mediante sentenza n. 75/09 del 25 agosto 2009 del Tribunale di Vicenza, è libero da pesi e vincoli, essendo l'iscrizione ipotecaria di cui sopra inefficace nei confronti del fallimento stesso, e così ordinando al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere l'emananda sentenza;

2. in ogni caso, dichiararsi inammissibile l'intervento del terzo Società per la Gestione di Attività' – S.G.A. s.p.a., ed in ogni caso rigettarsi le di lui domande;

3. con vittoria di spese ed onorari di causa nei confronti di tutte le parti in causa".

#### **BANCA INTESA:**

come da comparsa del 23/10/2017.

#### **SGA:**

come da comparsa del 18/10/2018

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE:**

##### **1. GLI ANTEFATTI E LE VICENDE PROCESSUALI.**

La società Ristocenter srl era proprietaria di un imponente complesso immobiliare, in località Debba a Vicenza, composto di una antica corte rustica, edificio rurale al grezzo, corte interna, locali interrati e terreno agricolo, stimato in oltre euro 3,5 milioni da una perizia commissionata a tale ing. Gallico.



La medesima società aveva anche un ingente debito di circa 2,4 milioni di euro nei confronti della Banca Mediocredito Trentino Alto Adige, tanto che la medesima perizia precisava che, tolto il valore del debito, tolto un debito di euro 500.000 verso l'avv. \_\_\_\_\_ per competenze professionali, tolto un altro debito di euro 300.000 per “futura erogazione da parte della medesima Banca prima citata”, e tolti 146.000 euro quale controvalore di caparre versate da promissari acquirenti di appartamenti da ricavare all'interno dell'edificio, residuava un valore di appena euro 100.000.

Nel giorno 9 gennaio 2009, avanti al Notaio Curreri:

- dapprima si teneva l'assemblea totalitaria di tale società Immobiliare Le Betulle srl, nel corso della quale era deliberato l'aumento del capitale sociale da 10.000 a 110.000 euro, e Ristocenter diventava nuova socia sottoscrivendo l'aumento di capitale mediante conferimento del predetto complesso immobiliare, valutato appunto, da perizia di stima dell'ing. Gallico, euro 100.000;
- immediatamente dopo, Immobiliare Le Betulle assentiva a che Banca Popolare di Vicenza, della quale uno dei funzionari era presente al rogito, iscrivesse ipoteca sul bene appena conferito da Ristocenter.

Successivamente, Immobiliare Le Betulle avrebbe deliberato l'estromissione, senza alcun corrispettivo, di Ristocenter dalla propria compagine sociale.

Il giorno 25 agosto 2009 questo Tribunale dichiarava il fallimento della Ristocenter srl e nominava curatore fallimentare il dott. Peruffo.

Costui incardinava una prima causa (n. 8666/2009), di revocatoria fallimentare, ex art. 67, comma 1, numero 1, LF, contro Immobiliare Le Betulle, allo scopo di veder dichiarare inefficace nei confronti della massa dei creditori l'atto di conferimento, e si vedeva accolta la domanda con sentenza di questo Tribunale numero 778 del 2017.

E' pendente tuttora, da quanto si conosce, l'appello avverso detta sentenza.



Poiché, però, la decisione in parola, pur rendendo inefficace il conferimento nei confronti della massa dei creditori, non “sterilizza” l’iscrizione ipotecaria assentita da Immobiliare Le Betulle, il Curatore del Fallimento Ristocenter dava inizio anche alla presente causa (n. 9090/2010), contro la medesima società, e contro la Banca Popolare di Vicenza, per formulare le conclusioni riportate in epigrafe: praticamente esercitando un’azione revocatoria ordinaria.

Si costituiva la Banca Popolare di Vicenza.

Nel corso di questo giudizio:

- veniva disposta CTU, con la nomina della commercialista d.ssa Ceriotti;
- la sezione penale di questo Tribunale dichiarava (15 luglio 2013) i protagonisti della vicenda qui in esame colpevoli di vari reati, fra cui principalmente bancarotta fraudolenta aggravata e comminava loro pene dai 3 anni e 8 mesi ai 4 anni e 6 mesi di reclusione;
- veniva pronunciata, nella causa civile “parallela”, come già detto, la sentenza di revocatoria fallimentare (8 marzo 2017),
- la sezione penale della Corte d’appello di Venezia, pur rimodulando le pene, confermava sostanzialmente la sentenza penale di primo grado e il suo impianto motivazionale (18 gennaio 2018),
- interveniva la nota sottoposizione di Banca Popolare di Vicenza alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

A tale ultimo proposito, dichiarata l’interruzione del giudizio, la Curatela riassumeva il giudizio direttamente nei confronti di Banca Intesa, quale cessionaria dell’azienda bancaria di Banca Popolare di Vicenza, e non affatto nei confronti della procedura liquidatoria di quest’ultima.

Banca Intesa si costituiva ed eccepiva una propria carenza di legittimazione passiva.

Poco dopo, interveniva in causa anche la società SGA (Società Gestione Attività) per sostenere di essere essa l’unica legittimata passiva.

La causa è oggi in decisione.

## **2. LA DECISIONE**



Verrà esaminato prima il merito della vertenza, e successivamente si entrerà nel vivo delle questioni processuali.

Come si è già scritto, con la presente azione il Fallimento della Ristocenter domanda dichiararsi inefficace nei confronti dei creditori l'atto di iscrizione ipotecaria - operato da Immobiliare Le Betulle - che ha riguardato il compendio immobiliare che Ristocenter aveva conferito proprio in Immobiliare Le Betulle.

Si tratta, come ha correttamente indicato la Curatela, di un caso, quasi scolastico, di "revocatoria a cascata", visto che essa ha per presupposto il buon esito della "prima" revocatoria (che ha "riportato", fittiziamente, il compendio nella disponibilità della Curatela di contro al predetto atto di conferimento), e mira adesso a "neutralizzare" gli effetti dell'indicata iscrizione ipotecaria.

Nella sentenza che accolse la "prima" domanda di revocatoria, il Giudice osservò, per quanto qui interessa:

- che il valore effettivo del compendio immobiliare trasferito era maggiore di almeno nove volte rispetto a quello dato al conferimento;
- che le passività dedotte nella relazione di stima prodotta in occasione del conferimento si riferivano o a poste inesistenti o indimostrate o comunque non riferibili al bene (il debito di euro 500.000 verso l'avv. \_\_\_\_\_ per competenze professionali, o il debito di euro 300.000 per "futura erogazione da parte della medesima Banca Mediocredito, posta futura e nemmeno ancora venuta in essere),
- che già la lettura del bilancio del 2007 di Ristocenter evidenziava elementi palesi di dissesto e l'operazione in commento portò al tracollo definitivo della società e al fallimento;
- che il *consilium fraudis* da parte della conferitaria era evidente ed innegabile, considerando che nessuna società accetterebbe di accogliere fra i propri soci un soggetto che viene ad assumere la maggioranza assoluta e dunque il ruolo di socio tiranno, senza una consapevolezza ed una conoscenza completa della situazione economico-patrimoniale di quest'ultimo.



L'altro presupposto dell'accoglimento della odierna domanda è che il Curatore dimostri la mancanza di buona fede in capo al soggetto che ha beneficiato dell'atto oggetto della (seconda) revocatoria, vale a dire (originariamente) la Banca Popolare di Vicenza.

Ebbene, come ha indicato la Curatela, sono stati acquisiti al presente giudizio così tanti, e concordanti e gravi, elementi, anche in forma documentale, a sostegno della tesi di parte attrice, che questo Tribunale deve ritenere senz'altro assolto, da parte del Curatore, il predetto onere probatorio.

Non solo: per le ragioni che si stanno per esporre, il Curatore è riuscito a dimostrare che la Banca beneficiaria dell'ipoteca aveva persino contribuito essa stessa ad architettare l'intera operazione che avrebbe portato quell'unico bene aggredibile fuori della proprietà di Ristocenter e fuori delle legittime mire dei creditori di essa, fino a diventare l'oggetto di una garanzia reale a vantaggio, appunto, di Banca Popolare di Vicenza.

Vanno dunque riportati tali elementi, precisando che la maggior parte di essi è rappresentata dai verbali e dalle relazioni stilate dalla Guardia di Finanza, quando, in veste di Polizia Giudiziaria, essa indagò, per conto della Procura, per il reato di bancarotta fraudolenta aggravata.

E' superfluo aggiungere che si tratta di prove documentali ben valutabili da questo Giudicante, e del resto particolarmente "autorevoli", per via della loro provenienza, e per via del fatto che (anche) su di esse si è basato l'impianto motivazionale di due sentenze penali e un'altra sentenza civile che hanno esaminato in pratica i medesimi fatti storici.

Innanzitutto, va dato per certo che la Banca Popolare conoscesse la grave insolvenza in cui versava Ristocenter all'epoca dei fatti (novembre 2008 – gennaio 2009): la Banca Mediocredito, infatti, le aveva già notificato fra ottobre e dicembre 2008 un precetto e un pignoramento - docc. 9 e 10 - a causa del mancato pagamento da oltre un anno delle rate di mutuo contratto con quell'Istituto e inoltre Ristocenter aveva già subito l'iscrizione di due ipoteche giudiziali ad iniziativa di terzi creditori (in forza di decreti ingiuntivi), tale ditta Costruzioni Elisabetta di Angeli Alessandro per € 88.564 e tale società Monti Minter srl per € 94.875, docc. 11 e 12, essendo risaputo che tale genere di informazioni sui debitori è regolarmente oggetto di scambio fra le Banche.



Non solo: nel febbraio 2008 Ristocenter aveva anche subito una istanza di fallimento da parte di una di lei impresa fornitrice (tale società Segei, cui Ristocenter aveva commesso in appalto certe opere edili proprio nel cantiere di Debba, senza poi pagarne il corrispettivo, doc. 13).

Di poi, le indagini della Guardia di Finanza hanno consentito di accertare che due funzionari della Banca Popolare di Vicenza, Todescato Sergio, in allora responsabile del portafoglio clienti presso la filiale di Vicenza del predetto Istituto, e Giacon Claudio, responsabile di area, tennero stretti contatti con gli ideatori del meccanismo fraudolento, con i quali, anzi, disegnarono, anche limando e correggendo ove occorreva, i contorni stessi dell'operazione attraverso più fasi ideative.

Ad esempio, risulta che in data 9 gennaio 2009, lo stesso giorno in cui Ristocenter ha conferito il bene di Debba a Immobiliare Le Betulle, è stato aperto un conto corrente a quest'ultima intestato presso la suddetta filiale di Vicenza, è stato pagato il notaio che ha rogato il conferimento ed è stato tacitato l'Istituto di credito che aveva a suo tempo finanziato Ristocenter (Mediocredito Trentino).

E' poi riavvolgendo il nastro del tempo di alcuni mesi che emergono ulteriori elementi che fanno comprendere la vera portata della "premeditazione" dell'intera operazione.

Risulta infatti che il 19.09.2008 (e cioè in un'epoca in cui il bene in questione era ancora nella proprietà di Ristocenter) la Banca Popolare di Vicenza, già interessata all'operazione, conferiva mandato a tale studio tecnico AEFPE di Padova affinché provvedesse alla stima dell'immobile di Debba, in nome e per conto del suo cliente Rosa dei Venti (che poi avrebbe cambiato nome in Immobiliare Le Betulle); ciò risulta dalla e-mail in pari data inviata dal Todescato, come detto funzionario responsabile della pratica, a detto Studio (doc. 18).

Ottenuta la stima (doc. 19, per 3,56 milioni di euro), l'8 ottobre 2008 il medesimo Todescato chiedeva alla sua Direzione l'urgente esame della richiesta di mutuo presentata dalla società Rosa Dei Venti per complessivi € 4.400.000.

In tale fase l'operazione era congegnata come un mutuo cantiere, con una erogazione iniziale e successive erogazioni che avrebbero seguito l'evolversi dei "SAL"; in tale richiesta alla Direzione era precisata la provenienza del cespite da ipotecare da parte della società Ristocenter (doc. 20).





Il successivo 27 ottobre (doc. 21) la Banca autorizzava l'erogazione del mutuo, a condizione che i soci della società finanziata partecipassero a loro volta con un finanziamento di € 1.000.000, da versare allo stesso Istituto ovvero da versare come aumento di capitale, con impegno di postergazione del corrispondente credito dei soci finanziatori in favore di esso Istituto.

Una successiva e-mail del 31.10.2008 dal Todescato al Giacon - doc. 22 - indica che poco dopo venne modificato il congegno dell'operazione: si optò stavolta per un conferimento societario (più conveniente sotto il profilo dell'onere fiscale) dell'intero compendio, da Ristocenter (socio conferente) a Immobiliare Le Betulle (società conferitaria), per un valore di € 3.800.000, con coevo accollo del mutuo su di esso gravante per € 2.800.000 (Istituto mutuante era, si ripete, Mediocredito Trentino) e successiva rinuncia da parte della conferente Ristocenter alla propria quota di capitale, che sarebbe stata pari ad € 1.000.000 (quale differenza tra il valore dell'immobile di € 3.800.000 e peso ipotecario su di esso gravante, di € 2.800.000).

L'idea di fondo era che la rinuncia da parte di Ristocenter, da compensare mediante cessioni di immobili in favore dei di lei soci - altro particolare quanto meno bizzarro - avrebbe generato in capo alla acquirente Le Betulle una "sopravvenienza" da imputare a patrimonio di quest'ultima.

Ciò dimostrava che i soci di Immobiliare Le Betulle non possedevano quelle risorse proprie "invocate" dalla lettera della Direzione della Banca del 27 ottobre, tanto da doversi creare quel meccanismo artificioso che facesse figurare l'importo (non quale apporto dei soci ma) quale differenza contabile tra attivo apportato (immobile trasferito alle Betulle, di valore € 3.800.000) e corrispondente passivo su di esso gravante (il mutuo ipotecario del Mediocredito Trentino, che su detto immobile gravava per € 2.800.000).

Il 14 novembre però il quadro ideativo cambia di nuovo: l'avv.                    propone al funzionario Todescato (e-mail 14.11.2008, doc. 23) che Ristocenter avrebbe conferito i terreni agricoli ad una società diversa (creata ad hoc) per un valore di € 1.000.000 insieme ad una quota del mutuo Mediocredito di € 1.000.000; tale detta nuova società, che sarebbe poi divenuta socia della Rosa Dei Venti, avrebbe soddisfatto il precedente mutuo Mediocredito per € 1.000.000; mentre, quanto ai



fabbricati, essi sarebbero stati venduti da Ristocenter a Rosa Dei Venti per € 2.800.000 e il debito verso il Mediocredito Trentino sarebbe stato saldato con l'erogazione del mutuo da parte della Banca Popolare di Vicenza.

Poiché dopo constò, tuttavia, il rifiuto di Mediocredito a frazionare il mutuo esistente (e-mail inviata dal            all'attenzione del Todescato, doc. 24) l'operazione fu nuovamente modificata: conferimento in Rosa Dei Venti dell'intero immobile per € 3.600.000 e utilizzo del mutuo concesso dalla Banca Popolare al fine di estinguere il precedente mutuo del Mediocredito Trentino.

La società Rosa dei Venti al momento dell'erogazione del mutuo avrebbe dovuto avere un capitale di € 1.000.000, ovvero la stessa cifra che in origine l'Istituto aveva richiesto provenisse dalla compagine sociale, e che invece veniva fatta scaturire per il tramite di un artificio contabile, quale differenza tra attivo apportato (immobile trasferito alle Betulle, di valore questa volta di € 3.600.000) e corrispondente passivo su di esso gravante (il mutuo ipotecario del Mediocredito Trentino, che frattanto era stato rinegoziato con quest'ultimo e così ridotto ad € 2.600.000).

Nota peraltro il Giudicante che un passaggio della e-mail venga precisato che “questa soluzione garantisce l'operazione sia dal punto di vista di eventuali revocatorie sia dal punto di vista fiscale ed è in perfetta sintonia con la vostra delibera”; esso dimostra inequivocabilmente che i destinatari di essa, ovvero i funzionari della Banca, conoscessero perfettamente lo stato di insolvenza in cui versava la società Ristocenter, dato che in caso contrario non avrebbe avuto senso parlare di “rischio revocatoria”, di per sé associato a rischio di fallimento.

E la stessa Banca Popolare, del resto, aveva in essere un affidamento a favore di Ristocenter (anche se, formalmente, il conto corrente di appoggio era intestato ai suoi amministratori Frizzo Giampietro e Marchi Ilario), affidamento che essa decise di revocare in maggio del 2008 (doc. 26), a seguito dell'istanza di fallimento di febbraio 2008 della quale si è già scritto.

E che il conto corrente di Frizzo e Marchi fosse, in realtà, il conto operativo della società Ristocenter, risulta da tre assegni tratti su quel conto ed a firma “Ristocenter”, che furono



consegnati (e poi non onorati) proprio a quell'appaltatore del cantiere di Debba che fu poi l'autore dell'istanza di fallimento.

Del resto l'intero sistema segnaletico bancario, viste anche le già ricordate ipoteche giudiziali iscritte (docc. 11 e 12), già dalla precedente estate considerava la società Ristocenter quale soggetto insolvente (e-mail interna del Mediocredito Trentino di data 07.07.2008, doc. 27; nonché la comunicazione interna 08.10.2008, sempre del medesimo Istituto - doc. 28).

Il giorno 3 dicembre il                    comunica (e-mail al Todescato, doc. 30) che prima dell'erogazione del mutuo Rosa dei Venti (poi Immobiliare Le Betulle) sarebbe divenuta proprietaria del cespite Ristocenter, e che quindi il suo aumento di capitale sarebbe stato operato prima e non dopo l'erogazione del mutuo; pertanto il milione di euro non sarebbe entrato nelle casse della Banca, dato che l'operazione prevedeva il conferimento di beni a valore netto di 1 milione (immobili di valore € 3.800.000 gravati di passività per € 2.800.000).

Poiché però tale soluzione, evidentemente, presentava caratteristiche davvero singolari (la società conferitaria sarebbe stata posseduta per una quota esorbitante di 1.000.000 di euro su un capitale precedente pari ad euro 10.000), ecco che una ennesima rivisitazione del "piano" dovette condurre alla sua versione definitiva: il valore del conferimento sarebbe stato "abbattuto" da € 1.000.0000 a soli € 100.000 mediante la creazione (anch'essa piuttosto fantasiosa) di "oneri gravanti sul bene", eppure senza "negare" un valore di stima "di partenza" di euro 3,5 milioni, che era stato "assegnato" dalla Banca Popolare all'immobile.

E' noto, poi (doc. 31), in quanto dichiarato dal Notaio rogante alla Guardia di Finanza, che il funzionario Todescato fu presente alla delibera assembleare 09.01.2009 di aumento del capitale di Le Betulle tramite conferimento del bene di Debba, cosa questa anch'essa insolita.

Ulteriori corollari dell'operazione furono:

- la Banca Popolare di Vicenza pretese che una società facente capo a Rossi Giuseppe (il suo cliente di riferimento, e *dominus* dell'operazione), tale CIPREA srl, si costituisse fideiussore a garanzia delle obbligazioni assunte dalla Immobiliare Le Betulle nei confronti dell'Istituto



stesso (docc. 32 e 33), probabilmente perché la Banca ben sapeva che a causa del noto stato di insolvenza dell'originaria conferente, vi era un pericolo imminente di fallimento e di futura revocatoria dell'intera operazione;

- il 20.01.2009, la società conferente conferì procura speciale all'avvocato affinché potesse in ogni istante rivendere le di lei quote sociali in Le Betulle (doc. 34); e lo stesso si obbligava per iscritto nei riguardi della Banca, ad effettuare tale rivendita “solo a società riferibili al signor Rossi Giuseppe” (doc. 35).

Risulta peraltro (e lo si è già scritto) che infine Immobiliare Le Betulle deliberò il 5/3/2009 (doc. 36) la esclusione del socio Ristocenter, a causa di pervenute “segnalazioni pregiudizievoli” a carico di essa, così facendo uscire di scena la originaria proprietaria del complesso di Debba, e senza che quest'ultima sollevasse la benché minima protesta al proposito.

\* \* \*

Insomma, riassumendo:

- il ceto bancario sapeva certamente che Ristocenter era inadempiente da un anno al pagamento delle rate del mutuo contratto con Mediocredito del Trentino;
- la Banca Popolare di Vicenza, attraverso i suoi funzionari Todescato e Giacon, tenne contatti stretti, quasi quotidiani, con coloro che sono risultati essere gli artefici dell'operazione oggetto di questa sentenza, nonché i destinatari delle sentenze penali di condanna, in primo e secondo grado, per bancarotta fraudolenta aggravata, per i medesimi fatti;
- quei funzionari, anzi, lungi dal tenere un ruolo di “spettatori”, tenuti informati dell'evolversi dell'architettura dell'operazione ideata da altri, si ingerirono essi stessi nell'ideazione di essa, proponendo schemi e meccanismi, ricevendo e discutendo proposte e scenari;
- risulta documentalmente che essi fossero perfettamente consapevoli non solo della situazione di dissesto di Ristocenter (tale da giustificare, di già, una pronuncia di fallimento) ma anche dell'assoggettabilità dell'operazione a revocatoria “fallimentare”.



Ne consegue che la domanda principale del Fallimento attore va senza dubbio accolta, come meglio precisato in dispositivo.

\* \* \*

Passando dunque alle questioni processuali, vi sono due nodi da sciogliere.

Il primo riguarda l'eccezione di Banca Intesa di non essere legittimata passiva del giudizio, e il secondo riguarda la posizione di SGA spa (oggi AMCO) di essere, invece, essa la vera legittimata passiva.

Per vero, queste due parti, congiuntamente, hanno anche eccepito che il presente processo andrebbe considerato estinto poiché la Curatela non lo ha riassunto, dopo l'interruzione, nei confronti del soggetto che sarebbe stato l'unico e vero successore "a titolo universale" di BPVI, e cioè la Banca Popolare di Vicenza in LCA.

Poiché tali prospettazioni sono però contenute per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, esse sono inammissibili (ed in ogni caso sarebbero state infondate), sicché esse non verranno esaminate.

Ciò premesso, per sostenere la sua tesi, Banca Intesa deduce essenzialmente quanto segue: in forza della clausola 3.1.4 del contratto di cessione aziendale 26 giugno 2017 dalla procedura di liquidazione ad essa Intesa sono esclusi dalla cessione (punto "i") "i crediti di BPVI e VB classificati o classificabili in base ai Principi Contabili alla data di esecuzione come "sofferenze", come "inadempienze probabili" (c.d. "unlikely to pay") e/o come "esposizioni scadute" (c.d. "past due"), ed i relativi rapporti contrattuali".

Nella presente causa, tuttavia, il fallimento Ristocenter non risulta debitore della Banca Popolare di Vicenza, né comunque consta l'esistenza di "crediti in sofferenza", né alcun rapporto contrattuale che ne costituisca la base.

Ma vi è di più: il contratto di cessione menzionava in un'altra clausola (3.1.2, lett. b) le passività trasferite, con la seguente dicitura: "i singoli debiti, passività obbligazioni e impegni... che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria", debitamente evidenziati in



contabilità; in particolare al punto vii “i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per spese e oneri legali) relativi a giudizi già pendenti alla data di esecuzione dell’accordo, e diversi da controversie con azionisti delle banche in LCA...”) ivi compresa dunque la lite odierna.

Dal suo canto, come detto, è SGA che pretende di essere la legittimata passiva in quanto avrebbe assunto la posizione già spettante a Banca Popolare di Vicenza.

In realtà, la questione andrebbe risolta semplicemente osservando che, in base a quanto appena scritto, la legittimazione passiva è in capo a Banca Intesa e dunque *non può essere contemporaneamente* in capo a SGA.

Per scrupolo, in ogni caso, è da osservare che la clausola 2.4 del contratto di cessione da BPV in LCA a SGA (doc. 7) avvisa che “resta in ogni caso esclusa dalla cessione...”, (f “qualsiasi passività relativa a cause passive che coinvolgono la cedente e che non sono relative al recupero/gestione/esercizio dei Rapporti Giuridici e Beni Ceduti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, procedimenti o indagini di carattere penale o fiscale, per corruzione o per revocatoria di importi già ricevuti dalla Cedente o invalidità o inefficacia dei relativi pagamenti)”.

È chiaro allora che la posizione processuale oggi in commento non sarebbe stata comunque oggetto di cessione, trattandosi per l’appunto di una lite non certo relativa a recuperare alcunché, ma solo ad opporsi alla declaratoria di inefficacia di una ipoteca immobiliare.

### **PER QUESTI MOTIVI**

1. revoca e dichiara inefficace, ai sensi del quarto comma dell’art. 2901 c.c., la iscrizione ipotecaria di cui all’istrumento 9 gennaio 2009 n° 18652 di rep. notaio Giuseppe Curreri di Vicenza, e ciò a seguito della dichiarazione di inefficacia del trasferimento immobiliare operato mediante atto di conferimento societario da parte della società fallita in favore della società Immobiliare Le Betulle stipulato con verbale di assemblea 9 gennaio 2009 (atto n. 18.651 di rep. stesso notaio), di cui alla causa n. RG 8666/2009 di questo stesso Tribunale;
2. conseguentemente dichiara che il compendio immobiliare così trasferito, composto da una corte rustica di antico impianto, sito in Vicenza località Debba, Strada Monte Grande, in



posizione retrostante la Riviera Berica, e formato da edificio rurale al grezzo con corte interna,

locali interrati e adiacente terreno agricolo, così catastalmente descritto:

Catasto Fabbricati: COMUNE DI VICENZA – FOGLIO 28 (ventotto)

Particella 109 graffata alle particelle 118 sub 1 e 125 sub 1

(Viale Riviera Berica n. 6 – piano T – Cat A/4 – Cl. 3 – Vani 10,5 – Rendita 330,79) (giusta variazione toponomastica del 9 ottobre 2003 n. 41846 – Prot. n. 318429 – e successiva variazione per modifica identificativo del 6 aprile 2007 n. 13258 – Prot. n. VI0175122);

Catasto Terreni: COMUNE DI VICENZA – FOGLIO 28 (ventotto)

Particella 109 di Ha 00.87 – ENTE URBANO

Particella 103 di Ha 02.28 – R.D. 0,35 – R.A. 0,24

Particella 107 di Ha 07.69 – R.D. 2,70 – R.A. 1,39

Particella 125 di Ha 27.41 – FABBRICATO RURALE

Particella 105 di Ha 71.37 – R.D. 48,27 – R.A. 31,33

Particella 106 di Ha 26.77 – R.D. 18,10 – R.A. 11,75

Particella 118 di Ha 11.03 – FABBRICATO RURALE

Particella 674 di Ha 2.41.95 – R.D. 163,63 – R.A. 106,21

Particella 675 di Ha 1.16.61 – R.D. 78,86 – R.A. 51,19

TOTALI Ha 5.05.98 - R.D. 311,91 – R.A. 202,11

(diconsi ettari cinque are cinque e centiare novantotto), confini in unico contesto: strada Monte Grande, proprietà di terzi da più lati e particella 101, salvo se altri;

già dichiarato di pertinenza della massa attiva del fallimento della società RISTOCENTER srl con sede legale in Vicenza Via E. Fermi 196, codice fiscale 02624670242, legalmente rappresentato dal curatore fallimentare dott. Andrea Peruffo, fallimento dichiarato mediante sentenza n. 75/09 del 25 agosto 2009 del Tribunale di Vicenza, è libero da pesi e vincoli, essendo l'iscrizione ipotecaria di cui sopra inefficace nei confronti del fallimento stesso,



3. ordina al competente Conservatore dei Registri Immobiliari di trascrivere la presente sentenza;

4. condanna le convenute, in solido, a pagare al Fallimento attore le spese processuali del giudizio, che liquida in euro 9.640 per la fase di studio, euro 6.361 per la fase introduttiva, euro 28.319 per la fase istruttoria ed euro 16.765 per la fase decisoria, oltre ad euro 1.229 per esborsi, IVA e CPA e spese forfettarie 15%;

5. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico dei convenuti in solido.

Vicenza, 28 novembre 2019

*Il Giudice*

**Dott. Massimiliano De Giovanni**

